



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Massimo Morandini	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 50 / 2025, e precisamente nel **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 50-1/ / 2025** instaurato su ricorso di:

INNOVATION LED TRENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02286320227),

con l'avv. ALESSIO ECCHER;

DEBITORE

per l'apertura della sua liquidazione giudiziale;

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della sua liquidazione giudiziale.

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso merita accoglimento.

La società ricorrente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.



Risulta lo stato di insolvenza della società ricorrente.

Va detto che la società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società ricorrente, occorre verificare la capacità dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali (in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).

La verifica ha esito negativo.

A tale riguardo, è sufficiente annotare che già nel bilancio 2023 si è registrato un deficit patrimoniale, appostato come voce negativa di patrimonio netto, per euro 14.433,00, poi incrementato a euro 43.120,00 nel bilancio 2024.

Va aggiunto che l'attivo è sostanzialmente costituito da rimanenze (in larga parte) e crediti, rendendosi inverosimile che il relativo realizzo possa avvenire a valori coincidenti con quelli storicamente iscritti a bilancio.

Risulta dai bilanci in atti il superamento delle soglie di configurabilità dell'impresa minore di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i..

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

**dichiara** l'apertura della liquidazione giudiziale di INNOVATION LED TRENTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, e conseguentemente:

- a) **nomina** giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;



- b) **nomina** curatore Michele Somaini;
- c) **ordina** al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) **stabilisce** che il giorno **12.03.2026**, alle ore **10.00**, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
- e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;



- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore; tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

**manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..**

Trento, 4 dicembre 2025

Il giudice estensore

Benedetto Sieff

Il presidente

Luciano Spina

